

**Proroga dei termini relativi agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dall'evento sismico che ha interessato le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017**

L'art. 1 –bis, comma 1 del Decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2018, n. 89, pubblicata in GU n.170 del 24-7-2018 ha **prorogato** fino al **31 dicembre 2020** il termine della sospensione delle rate dei finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

La proroga di cui sopra si applica **“limitatamente alle attività economiche e produttive” nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta** nei Comuni di cui all'allegato 1 del D.L n. 189 del 17 ottobre 2016 (G.U. n. 244 del 18-10-2016), nei Comuni di cui all'allegato 2 della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (GU n. 294 del 17.12.2016) e nei Comuni di cui dall'allegato 2bis della Legge 7 aprile 2017 n. 45 (G.U. n. 84 del 10.04.2017).

Con riguardo alle attività economiche e produttive nonché ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una **"zona rossa"** istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 6 dicembre 2017, il termine di sospensione dei pagamenti è stato prorogato al **31 dicembre 2021**.

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE:**

- I Clienti che non hanno espresso rinuncia alla sospensione di legge, con mutui già in corso di sospensione fino al 31/12/2018, possono richiedere la proroga della sospensione del pagamento delle rate fino al **31/12/2020** (o con riguardo alle attività economiche e produttive nonché ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" fino al **31/12/2021**), senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, esprimendo la relativa opzione entro il 30/11/2018;
- E' possibile optare per la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La sospensione comporta lo slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
- I Clienti che precedentemente avevano rinunciato alla sospensione, possono in qualsiasi momento richiedere l'attivazione della sospensione gratuita del pagamento delle rate.

Maggiori informazioni nelle Filiali o negli uffici dei Banchieri Ambulanti.